

TORNATA DEL 21 FEBBRAIO 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Seguito della discussione sulla petizione della Compagnia di San Paolo — Discorso del ministro dell'interno — Opposizioni del senatore Demargherita — Il senatore Pallavicino-Mossi ritira il suo ordine del giorno — Ordine del giorno del senatore Nigra — Nuove osservazioni dei senatori Di Castagnello e Maestri — Riassunto della maggioranza della Commissione fatto dal senatore Jacquemoud — Protesta del senatore Della Torre, e del ministro delle finanze — Adozione dell'ordine del giorno del senatore Nigra.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 3/4 pomeridiane.
Il processo verbale dell'ultima tornata è letto ed approvato.

SEGUITO E FINE DELLA DISCUSSIONE SULLA PETIZIONE DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO.

PRESIDENTE. La parola è al ministro degli affari interni.

SALVAGNO, ministro dell'interno. Signori, in questa quarta seduta, che il Senato tiene per deliberare sovra la petizione della Compagnia di San Paolo, io non abuserò molto della sua sofferenza; io mi limiterò a brevi risposte intorno ai punti principali trattati ancora ieri dal senatore Di Castagnello, e quindi mi rimetterò alla decisione del Senato non dubitando che egli sarà per ammettere l'ordine del giorno quale fu dalla Commissione proposto.

Esordiva il senatore Di Castagnello con dire, che dalle mie parole egli avrebbe facilmente arguito che io avrei accusata la Compagnia di San Paolo di fellonia, e che le tendenze non possono essere accusate se non quando si traducono in fatto.

Signori, il senatore Di Castagnello confonde gli atti che ha fatto il Governo con un regolare processo. Il Governo non ha fatto il processo alle tendenze della Compagnia, il Governo le ha allegate come un fatto riconosciuto dalla pubblica opinione. Che cosa ha fatto il Governo? Null'altro che ripetere le stesse parole di cui si serviva il ministro dell'interno al cospetto del magnanimo Carlo Alberto, quando dichiarava intendere di riformare l'amministrazione del Manicomio in modo che tutti potessero avervi accesso i colti cittadini, tutti coloro che desiderando di attendere ad opere di carità non volessero rifiutarsi di cooperare all'amministrazione del Manicomio.

Lo stesso intento ebbe ora il Governo, cioè, come ho già detto una volta, di collegare questa grande istituzione di beneficenza coi consigli parziali delle parrocchie di Torino, ed aprire l'adito a tutti i colti cittadini, a tutte le persone che vogliono dedicarsi ad opere di carità.

E qui appunto mi occorre nuovamente di dire come io credo che la carità cristiana e, se si vuole, anche la filantropia, debbono essere, a qualunque partito appartengano, della stessa opinione quando non si tratti di altro che di beneficenza. E quando parlo di tendenze, io non intendo, o signori, di accusare le persone; intendo di accusare l'istituzione.

È egli vero o non vero che questa istituzione era diretta

dai padri gesuiti? Lo fu per secoli. E egli vero o non vero che questa direzione poteva allontanare dall'introdursi in quella Compagnia coloro che quantunque bene pensanti non intendevano però congregarsi ed aver relazioni con quell'ordine?

Questo bastava per far dire che le tendenze non erano adatte a procurarne l'accesso a tutti i colti cittadini ad aggregarsi a quest'opera pia.

Si è poi stranamente confuso, secondo me, il diritto di adunarsi coi diritti che possa avere la Compagnia di San Paolo. Ma e chi impediva mai ai confratelli della Compagnia di San Paolo di adunarsi?

È verissimo che queste adunanze hanno luogo nella Compagnia di San Paolo fra persone che pur sono della medesima opinione, come hanno luogo altre adunanze che sono di una opinione diversa. Ma se tutte codeste adunanze formassero altrettanti corpi morali come forma la Compagnia di San Paolo, credo che esse sarebbero un vero flagello per lo Stato.

L'articolo dello Statuto che parla delle adunanze, non vuole essere confuso colla legge civile relativa a corpi morali; quindi vi ha una immensa distanza dall'uno all'altro dei casi.

Il conte di Castagnello diceva pure che il ministro dell'interno ha espresso che molti uomini onorandi non fecero parte e non vorrebbero far parte di questa Compagnia; ma certamente, egli dice, d'ordinario non tutti gli uomini onorandi possono far parte della Compagnia, non tutti devono essere; ve ne hanno anche di quelli che vi sono estranei, che vogliono tali mantenersi.

Ma è qui appunto che sta la difficoltà: quando uomini onorandi che non sono mai estranei a nessun'opera di carità, vogliono tuttavia mantenersi tali alla Compagnia di San Paolo, io dico che era dovere del Governo di ridurre le cose ad un punto che coloro che non sono estranei a nessun'opera di carità possano ancora concorrere in questa; ed ecco appunto ciò che il Governo ha fatto.

Non parlerò più oltre, o signori, delle tendenze: toccherò leggermente della produzione dei documenti; parlando dei documenti annessi alla petizione, cioè del giornale l'*Armonia*, il conte di Castagnello ha creduto che io volessi denunziare la cattiva stampa; io non ho fatto veruna denunzia: la cattiva stampa è da tutti conosciuta in un senso e in un altro; non ha bisogno d'essere denunziata; e difatti, in altro senso il senatore Di Collegno mi ha ben compreso ed ha fatta dichiarazione tale per cui credo di non muovere più parola a questo effetto.

I corpi morali, secondo la mia teoria, ed al dire del conte di Castagnetto, avrebbero un'esistenza incerta: qui la risposta è facile. I corpi morali avevano, o non avevano una esistenza certa anche sotto il regime assoluto? Se l'avevano allora, possono anche averla adesso. Ma allora, come adesso, le riforme dei regolamenti dei corpi morali erano considerate da tutti come semplicemente amministrative; allora, come adesso, queste mutazioni non hanno luogo, se non nei casi in cui il Governo lo creda veramente necessario.

Nè i corpi morali hanno nulla da temere, e nulla pure ha da temere il Parlamento da un Ministero, il quale, come avviene oggi, può essere tradotto quattro giorni a rispondere per una operazione fatta intorno ad un'opera pia. Ciò non toglie però il diritto al Governo di provvedere a quest'amministrazione.

Il senatore Di Castagnetto ha creduto di dover distinguere tra le società private e le società autorizzate dal Re, ed ha avvisato, con questa distinzione, risolvere una difficoltà che pare evidente nascere dal fatto della Compagnia del Sudario, staccata dall'amministrazione del Manicomio.

Qui io prego il conte di Castagnetto di osservare che tutti egualmente sono corpi morali, che tutti egualmente amministrano beni dei poveri, e che tutti versano nella medesima condizione.

Egli ha citato particolarmente alcune società private della Liguria: ma sa il conte di Castagnetto come siano regolate le società private della Liguria? Io che ignorava una circostanza importante, l'appresi recentemente da un esimio magistrato, che rese il Ministero pubblico per alcuni anni in Genova; da questo seppi che molte di codeste società d'origine privata furono nei loro regolamenti interamente riformate: e da chi? Dal solo Senato.

Tutti sanno come il Senato aveva autorità politico-amministrativa, e facoltà mista; quindi egli solo riformò quei regolamenti riflettenti amministrazioni d'ordine privato. Ora io domando se in via amministrativa ciò che poteva fare il Senato di Genova non potrà farlo il Governo rendendo conto al Parlamento del suo operato.

Persistendo il senatore Di Castagnetto nella sua idea relativamente alla violazione di proprietà che pretende trovare in questi decreti, ha dichiarato francamente che egli non è disposto a riconoscere altra proprietà fuor quella fondata nella legge positiva. E qui mi permetta il conte di Castagnetto che io lo preghi di meditare molto profondamente su questo suo principio, poichè lo temo che la sua filosofia legale non sta per trascinarlo sopra una falsa via. La sua filosofia legale lo porterebbe di conseguenza in conseguenza anche al socialismo ed al comunismo. (*ilarità*)

Se la proprietà non riposa che sulla legge positiva, è lo stesso come dire che la famiglia riposa sulla legge. Ora, o signori, la proprietà e la famiglia riposano sopra leggi ben anteriori alla legge civile. La proprietà che riposa sulla legge è quella dei corpi morali, perchè senza la società civile gli enti morali non esisterebbero; quindi questa proprietà civile è retta da leggi speciali nella sua amministrazione, quali sono le disposizioni del Governo pelle amministrazioni, purchè le sostanze non siano mai deviate dallo scopo che diedero loro i fondatori. Si è trovato che la Compagnia di San Paolo fu legalmente eretta perchè otteneva nella sua origine una bolla del pontefice e la otteneva in seguito alla supplica sposta a S. S. dal Senato. E qui io mi credo in dovere di rettificare un fatto. Il Senato ducale narrava in quello scritto che la Compagnia, come corpo religioso, desiderando di avere l'approvazione del Sommo Pontefice era ricorsa al

Senato perchè lo spedisse l'attestato di buoni costumi, e il Senato facendo questa dichiarazione, aggiungeva le sue supplicazioni al Pontefice perchè fosse approvata: ma questa non è legale erezione in via civile della Compagnia di San Paolo.

Persisto quindi a dire che legittimamente l'erezione, come corpo morale, della Compagnia di San Paolo, non esiste. La legge, o signori, la vera legge che regola questo corpo, è la volontà dei testatori accettata e autorizzata dal Governo.

Questa legge deve essere eseguita, di questa legge è affidata l'esecuzione anche al Governo, il quale mediante questa amministrazione, modificandola, non fa che un semplice regolamento; ora la facoltà di fare regolamenti è dall'articolo 6 dello Statuto riservata al Governo.

Signori, caldamente io vi prego a ben riflettere da qual parte sia la ragione. Io spero che tutti facilmente converranno della necessità di appoggiare il principio d'autorità; ora domando come sarà appoggiato questo principio quando il Senato conservatore emanasse una censura al Governo per aver fatto... che cosa? per aver fatto un regolamento, un regolamento che non tocca, che non deroga alle volontà dei testatori, e ne assicura anzi viemmeglio l'esecuzione.

Io sento sempre, o signori, fare proteste di molta tenerezza dello Statuto, ed io, francamente lo dico, quando intendo pronunziare queste dichiarazioni, ne godo e vi credo; ma credo altresì doversi distinguere. Questo Statuto è una tenera pianticella: essa vuol essere inaffiata colla spirito vivificante delle riforme: riforme legislative per mezzo dei tre poteri, riforme amministrative per parte del Governo.

Vi sono, conviene ammetterlo, vi sono due partiti estremi: uno invece di inaffiarla vorrebbe annegarla con riforme precipitate, con riforme che sarebbero certamente intollerabili allo stato della società; ma vi è per altra parte chi negando qualunque soccorso la lascierebbe diventare una pianta secca, assolutamente inutile.

Questo è ciò che il Governo vuole escludere tanto in un senso che in un altro affinché lo Statuto sia una verità.

Il Parlamento faccia leggi di riforma, e il potere reale le sancirà; ma il Governo riformi anche quelle amministrazioni che crede averne bisogno, e le riformi secondo lo spirito ed il progresso dei tempi. (*Applausi dalle tribune*)

PRESIDENTE. Prendo quest'occasione per avvertire le tribune, che non è permessa alcuna disapprovazione od approvazione di ciò che si dice nell'Assemblea. La tribuna del Senato ha già in occasioni più solenni assai di questa mostrato tale contegno e tale saviezza da meritare le lodi del presidente.

Spero che non vorrà abbandonare un così lodevole abito, altrimenti sarò, mal mio grado, costretto ad usare di quei mezzi che la legge mette nelle mie mani per conservare la buona disciplina delle udienze.

La parola è al senatore Demagherita.

DEMAGHERITA. Mi corre anzi tratto il debito di rendere vivissima azione di grazie all'onorevole ministro dell'Interno per le cortesi parole che gli piacque di indirizzarmi sul principio del suo favellare.

Pagato questo debito di gratitudine verso l'onorevole ministro, entro difilato e senza altre premesse a ribattere, se non tutte, poichè mi trarrebbe troppo a lungo, e varie d'esse non ne porterebbero forse il pregio, ed alcune già furono dagli onorevoli preopinanti combattute, almeno le principali fra le obiezioni che si contrapposero a quanto ebbi l'onore di venirvi esponendo l'altro ieri.

Parlerò primieramente di quella obiezione la quale ac-

quistò tanto più di peso in quanto che venne all'unanimità adottata dall'ufficio centrale. Voi già intendete, o signori, che io voglio accennare all'ostacolo che si crede contrapporsi all'accoglimento delle lagnanze della Compagnia di San Paolo, da che alla perfine queste lagnanze non uscendo dai limiti della ragion civile, non debbano essere discusse in quest'Aula, ma vogliano invece essere proposte e ventilate avanti i magistrati e tribunali, i quali hanno appunto per ufficio di rendere giustizia a tutti coloro che sostengono ragioni validamente dimostrate.

Anch'io, o signori, entrerei di buon grado in questa sentenza, qualora le lagnanze della Compagnia di San Paolo non uscissero veramente dai confini della pura e mera ragion civile. Se, a cagione d'esempio, il patrimonio della Compagnia si fosse voluto incorporare in quello delle regie finanze, allora, restando aperta la via al sodalizio ricorrente di rivendicare il suo coll'adire il tribunale competente a conoscere della sua domanda e giudicarne, mal potrebbesi dare ascolto alle sue querele dal Parlamento, senza che ne venisse turbata e sconvolta la distinzione dei due poteri.

Non è però che ai puri limiti della ragion civile si restringano le doglianze della querelante: duolsi ella che, mantenuto sulla legge organica sulle opere pie del 1836 il personale dell'amministrazione delle opere di carità e di beneficenza da lei dipendenti, senza che altra legge sia venuta ad abrogare l'anzidetta, abbia il Governo surrogato a tal personale un altro onninamente estraneo alla Compagnia, violando così e la legge preallegata e lo Statuto, che non consente al potere esecutivo di mutare le leggi da sé e di proprio arbitrio.

Ora, in questa condizione di cose, sarà ella così piana ed aperta la via a pro della Compagnia di San Paolo di rivolgersi ai magistrati o tribunali per ottenere che si raddrizzi il torto ch'essa ha ricevuto, e di cui ella si lagna, che possa per tal titolo respingersi il suo ricorso al Parlamento?

Difficilmente i magistrati e tribunali vorranno ingerirsi nel decidere sulla validità di quei decreti, i quali s'impugnano come contrari alle leggi, e, conseguentemente, contrari allo Statuto.

Poi, chi si renderebbe contraddittore alla domanda che per parte della Compagnia si promuovesse avanti a magistrati e tribunali? Non certo la nuova amministrazione stata, in virtù degli accennati decreti reali, surrogata alla precedente; chè essa, alla fin fine, nominata dal Consiglio comunale in obbedienza ai decreti ministeriali, non ha il mandato di assumere la difesa dei decreti reali che recarono mutamento al personale dell'amministrazione dell'opera di San Paolo, nè tampoco di giustificare la validità e legalità della sua nomina. ~~Costa difesa non l'assumerebbe forse nemmeno l'avvocato patrimoniale regio, non vedendovi alcun interesse pecuniario del fisco e delle regie aziende.~~

Se pertanto nei casi ordinari di lagnanze recate per via di petizione al Senato, quando per farle valere piana si offre la via giudiziaria, esse vogliono essere costantemente respinte, così non debb'essere quando, come s'incontra nel caso presente, di tal genere sono le doglianze, che troppi sarebbero l'imbarazzi, troppe le difficoltà e gli ostacoli che si attraverserebbero e dovrebbero superarsi per ottenere sov'esse una giudiziaria sentenza, e il solo esporvisi la Compagnia per via d'atti governativi peccanti del doppio vizio d'illegalità e d'incostituzionalità basta per fermarvi sopra l'occhio vigile del Senato.

Se compete ad ogni cittadino, come ad ogni corpo morale il diritto di rivolgersi al Senato per via di petizione qualora

abbia sofferto un torto, io credo che, se altre ve ne ha, questo sia il caso in cui il Senato debba interporre la sua autorità per mantenere forza alla legge, forza allo Statuto.

E tanto basti per ciò che tocca il rinvio all'autorità giudiziaria delle querele della Compagnia onde esservi giuridicamente statuito.

Io passerò ora agli altri due punti sui quali si aggira la controversia, vale a dire *proprietà dei beni posseduti dalla Compagnia di San Paolo ed amministrazione dei medesimi*.

In punto di proprietà, come ho già accennato ieri, il principale obbietto che stasi fatto, o che almeno giudicare si possa meritevole di appropriata risposta per farsi sov'esso capitale assegnamento dal ministro dell'interno, che lo crede di tal peso da dover d'un sol colpo tagliare il nodo della questione, consiste nel dire che intanto la Compagnia non può dirsi rivestita di questa proprietà in quanto che, a supporre disciolta la Compagnia medesima, questa proprietà non passerebbe già nei membri che la costituiscono, ma i beni della Compagnia, come beni vacanti, dovrebbero devolversi al fisco; ben inteso coll'obbligazione di soddisfare ai carichi annessi a tale proprietà.

In ciò dicendo pare a me che il ministro dell'interno non abbia fatto altro che spostare la questione, e dei due punti di controversia abbia risolto l'un per l'altro. Sonvi invece due questioni, l'una se il corpo morale, mentre ritiene quell'esistenza civile che ha ricevuto, mentre gode di tutti i diritti civili, non sia veramente proprietario di quei beni che ha potuto acquistare, e che effettivamente acquistò; l'altra questione che vi si potrebbe aggiungere, ma che n'è onninamente distinta e separata, si è quella di vedere se nel supposto scioglimento della Compagnia di San Paolo i beni appartenessero ai membri della Compagnia medesima, oppure debbano spettare al fisco; questa seconda questione nulla ha che fare colla prima; passino a chi di ragione i beni della Compagnia sciolta che fosse la medesima, non ne viene per questo in via di logica conseguenza, che mentre esisteva la Compagnia, la quale gode dei diritti civili, che poteva acquistare, e che effettivamente acquistò, non serbi invulnerabile codesta proprietà da lei acquistata; il risolvere poi il dubbio a chi debbano passare i beni nel caso di definitivo scioglimento della Compagnia è un altro punto di questione del quale io credo non si possa dare una definizione generale, dipendendo dalle varie circostanze dei casi, e secondo che nel trasferire alla Compagnia la proprietà si contempla unicamente il corpo morale, oppure si ebbe anche riguardo a favorire i membri componenti il corpo medesimo; in generale però conviene confessare che la condizione del corpo è affatto diversa dalla condizione dei membri che lo compongono: se il corpo contrae obbligazioni, queste obbligazioni ricadono sul corpo medesimo e sui beni propri dello stesso corpo, non sugli individui che lo compongono e sui beni di questi; come, se il corpo acquista diritti, il solo corpo è abile a farli valere ed a vantaggiarsene, non le persone dalle quali è formato il corpo medesimo.

Dal che ne viene che in generale, sciolto il corpo, i beni come non aventi più padrone passano al fisco.

Resta però sempre fermo ed indubitato, che qualunque sia la sorte che toccar debba ai beni di un corpo morale dopo la sua legale dissoluzione, e qualunque destinazione dar loro in tal caso si debba, mai ne potrà sorgere il supposto conseguente che non abbiasi a riconoscere nel corpo tuttavia sussistente quel diritto di proprietà, ch'egli fu abile ad acquistare e realmente acquistò per atti traslativi del dominio.

Combattuta questa obbiezione, che venne dal banco mini-

ateriale, poche parole basteranno a confutare quell'altra che venne dall'ufficio centrale, vale a dire che la Compagnia di San Paolo non sia se non erede fiduciaria od esecutrice testamentaria delle disposizioni in suo favore fatte. Signori, quando io trovo in un testamento che la Compagnia di San Paolo è istituita erede o che è nominata legataria, io debbo dire che essa è proprietaria dei beni compresi nell'istituzione di erede o nel legato, e non posso trasformare questa qualità di vero erede in quella di erede meramente fiduciario; non posso considerare come esecutore testamentario colui che è fatto erede o legatario; le parole del testamento, come quelle di un altro qualsiasi atto, vogliono essere prese come vi giacciono; scambiarle equivale ad un'aperta violazione della volontà del disponente.

L'essersi all'istituzione od al legato aggiunto un modo, una condizione, un peso, che torni a beneficio d'un terzo, non fa che dare a questo terzo, se pure è una persona certa e determinata, una ragione personale contro il gravato, ma non lo sostituisce all'erede istituito od al legatario.

Questi sono i germani ed elementari principii del diritto già per me esposti, nè occorre che io vi torni sopra per confermarli.

Sono lieto, o signori, di non aver più a ribattere l'altra obbiezione, che erasi fatta dall'onorevole ministro dell'interno, concernente la proprietà collettiva, che egli parve condannare, non volendo ammettere se non la proprietà individuale. Attribuirò ad abbaglio l'aver combattuta questa obbiezione che ho sentito uscire dalla bocca del signor ministro, e che altri miei colleghi con me pur sentirono.

To già non sono uso a crearvi obbiezioni pel solo piacere di confutarle. Io non avrei preso a sostenere la proprietà collettiva come altrettanto giusta e legittima quanto l'individuale, se non avessi inteso che questa proprietà collettiva era contrastata.

Dalla proprietà passerò ora tostamente all'amministrazione, nella quale mi pare invero che consista la maggiore importanza della cosa che stiamo discutendo.

L'amministrazione, come già ebbi l'onore di avvertire, è un corollario necessario ed immediato del diritto di proprietà; chi è proprietario ha diritto di amministrare la cosa sua.

Non per questo lascia di esser pure anco vero che quando la proprietà trovasi presso di un corpo morale, e l'uso che se ne fa interessa il pubblico, l'amministrazione soggiacer debbe alla superiore vigilanza dell'autorità.

Ma questa superiore vigilanza, o signori, io non l'ho ammessa, e non credo di poterla ammettere, se non alla doppia condizione, che vi esista una causa legittima d'interporre questa autorità nell'amministrazione delle opere pie, e che l'esercizio di questa superiore sorveglianza non urti col disposto di una legge organica tuttavia vigente.

Anche in ciò trovo di non essere in disaccordo col ministro, poichè tutto è il medesimo nel voler persuadere al Senato che realmente esisteva questa causa di interporre la sua autorità circa l'amministrazione dei beni della Compagnia di San Paolo, e che l'esercizio di questa autorità superiore non urtava nè punto nè poco col disposto della legge. È adunque tra me e il ministro perfetto accordo nella massima. La divergenza si riduce all'applicazione della massima medesima. Consta a noi di una causa giusta, grave, per cui il Governo dovesse interporre la sua autorità, onde meglio dirigere l'amministrazione delle opere di beneficenza dipendenti dalla Compagnia di San Paolo?

Questa interposizione dell'autorità superiore non urta ella

contro alcuna legge attualmente esistente, di maniera che per esercitarla fosse d'uopo di togliere via prima di tutto l'autorità della legge medesima? Egli è su questi due punti che io credo bene fondate le lagnanze della Compagnia di San Paolo.

Parliamo prima di tutto dell'esistenza di una causa per cui la superiore autorità esercitasse la sua influenza sull'amministrazione dei beni della Compagnia di San Paolo. Io non credo, o signori, che a questo riguardo si possa aderire all'appello che il ministro dell'interno fece alla fiducia che nella sua parola dovesse porre il Senato. Non è in questo caso che si danno voti di fiducia, che si crede sulla parola del ministro. Se realmente deve esistere una causa per interporre la sua autorità nell'amministrazione delle opere di beneficenza, come ammette il ministro medesimo, poichè egli vuol far credere che queste cause effettivamente esistono, non è sulla semplice parola del ministro che possa fondarsi la convinzione del Senato circa l'esistenza reale di tali cause, ma sibbene sulle persuasenti prove che ne siano recate in mezzo.

Ora, non si saprebbero immaginare altre cause per le quali possa venir in pensiero all'autorità d'ingerirsi nell'amministrazione delle opere di carità e di beneficenza se non queste due: vale a dire o per riformare gli abusi che vi abbiano penetrato, o per introdurvi miglioramenti.

Principierò a discorrere dei pretesi abusi.

In verità, alle prime parole uscite di bocca al ministro dell'interno, le quali minacciavano di scoprire qualche grave magagna nell'amministrazione delle opere di beneficenza della Compagnia di San Paolo, io ebbi a grandemente commovermi; io, che non sono mosso a parlare in quest'affare concernente la petizione della Compagnia di San Paolo, se non dal sentimento della giustizia lesa a di lei grave discapito, come potrei continuare la sua difesa quando si venisse a chiarire che realmente quest'amministrazione era viziosa e degna di riforma, e che per conseguenza non ingiustamente si procedette verso la Compagnia, ma invece fecesi opera degna di un buon ministro? Chi non vuole se non il giusto non può perseverare nella difesa di ciò che, tale creduto dapprima, venga di poi apparire il contrario; epperò scoperto che vi fosse nell'amministrazione di San Paolo alcun che di riprovevole, dal quale sospetto però, troppo indegno della conosciuta probità dei membri che la compongono, io mi dichiaro lontanissimo, non esiterei a ricredermi, e, deposta la difesa, m'allegerei in vece a coloro che ne promuovono la riforma.

Permettetemi, o signori, di ricordarvi ciò che ebbe luogo in altra circostanza già stata poco fa accennata. Onoratone da' miei colleghi, io feci parte, anzi fui relatore della Commissione sulla legge d'abolizione del fòro ecclesiastico; credendo io allora, come credo tuttavia, che quella legge altro non facesse se non restituire all'autorità civile quanto le apparteneva e che male poteva esercitarsi dall'autorità ecclesiastica, non ebbi difficoltà nessuna di svolgere i principii che propugnavano la nuova legge; protestai tuttavia ad un tempo che, qualora fosse venuta dinanz' al Parlamento una legge la quale ferisse la sostanza della religione, l'avrei con pari franchezza combattuta. Lo stesso dico, o signori, nel caso presente; io sostengo lesa la ragione della Compagnia di San Paolo, per aver intimo e profondo convincimento nulla esservi a ridire intorno alla lealtà e regolarità dell'andamento della sua amministrazione, sempre disposto ad abbandonare l'assunto dove, ciò che non credo, il contrario si verificasse.

Io non posso in ispezialità indurmi a ravvisare qual vero abuso degno di biasimo, mentre stimo all'opposto cosa meritevole di lode, il fatto del mutuo di lire 10,000, di cui il Senato nol parlarsi.

In tutte le amministrazioni, qualunque esse siano, può accadere che si trovi un amministratore infedele, il quale faccia sottrazione di danaro a pregiudizio del corpo. In questo caso quali debbono essere le cure degli amministratori dell'opera che patì il danno nascente dall'infedeltà dell'amministratore? Cercare di ricuperare alla meglio e al più presto possibile quel danaro che venne sottratto all'opera di carità e di beneficenza; e così adoperarono gli amministratori della Compagnia di San Paolo nell'ottenere che l'amministratore infedele restituisse il danaro sottratto, e non potendolo fare di presente, contraesse almeno un'obbligazione di renderlo in avvenire.

Certo che a quest'obbligazione non poteva darsi il vero suo titolo, la propria sua causa, quella cioè di sottrazione fraudolenta di danaro a pregiudizio degli interessi della Compagnia; bene adunque si adoperò allorchè si scambiò il vero titolo di quest'obbligazione in un titolo palliato di mutuo, onde non se n'adontasse il sottrattore e più facilmente si inducesse a far rientrare nelle casse della Compagnia il danaro che ne era indebitamente sortito. Ben lungi adunque che si possa dare la menoma colpa per questo fatto agli amministratori della Compagnia di San Paolo, devono essi conseguirne encomio. Non parlerò degli altri fatti onde la Compagnia venne appuntata, perchè io, rimasto continuamente estraneo all'interna amministrazione della Compagnia, solo occupandomi degli affari giuridici, non potrei dare al Senato contezza specifica dei fatti medesimi; ma altri degli onorevoli preopinanti vi fece, o signori, paghi abbastanza della niuna colpa che si può con giustizia rimproverare alla Compagnia di San Paolo.

Non vi ha dunque, poniamolo pure per costante, teniamolo per certo ed indubitato, posciachè niuno è che abbia risentito a contraddirvi sul serio, non v'ha legittima causa concernente l'amministrazione dei beni della Compagnia di San Paolo, per cui occorresse di variare il personale della amministrazione medesima, privarne la Compagnia, farla entrare in mano di persone estranee.

Ma se a variare il personale dell'amministrazione della Compagnia di San Paolo non eravi motivo plausibile porto dai vizi ed abusi di cotesta amministrazione, non bastava forse ad abilitarvi il Governo l'idea d'introdurvi dei miglioramenti, quali afferma il ministro avere in tanti altri casi senza niuna contraddizione recati ad atto?

Io lodo le intenzioni dell'onorevole ministro dell'interno di portare miglioramenti nelle opere in generale di carità e di beneficenza; ma mi permetta di dire che io non sono d'accordo con esso lui nel riconoscere un vero miglioramento nelle variazioni, massime nel personale, che sono contrarie alle disposizioni dei fondatori.

E qui io debbo fare appello formale al regio editto del 1836, il quale è veramente la legge fondamentale ed organica nella materia delle opere pie e di beneficenza.

Il magnanimo re Carlo Alberto, autore di questa legge, si trovò fra due estremi, come si trovò fra due estremi l'egregio ministro consigliere e compilatore della legge medesima.

Gli uni volevano che il Governo fosse autorizzato a mettere la mano su tutte le opere pie di carità e di beneficenza e v'introducesse tutte quelle innovazioni, tutti quei miglioramenti ch'egli credesse più utili e vantaggiosi alle

opere medesime, senza nessun riguardo avere a quanto fosse in senso contrario disposto nei testamenti e nelle donazioni, mercè cui eransi operate le loro dotazioni.

Gli altri invece andavano nel senso totalmente contrario, e volevano che si mantenesse religiosamente ogni cosa antecedenemente stabilita, per quanto fosse convenevole lo scostarsene, onde, mutando alcunchè delle disposizioni dei fondatori delle opere di carità e di beneficenza, non si disseccasse la sorgente della privata carità con rendersi meno numerose e frequenti le disposizioni del ricco a favore della classe meno agiata.

Il Re ed il suo ministro, che si trovavano frammezzo a questi due estremi, a qual partito si appigliarono? Si appresero appunto a quel partito mezzano di cui vi parlavate l'egregio ministro delle finanze, che noi sentiamo tutti e sempre con grandissimo piacere pella lucidità e pel brio del suo dire, condito anche di molto senno e di non poco sapere nelle cose amministrative; questa via di mezzo, della quale vi parlava l'onorevole ministro, intertenendovi di politica interna, quella si è, che nè troppo si accosta a coloro che tutti vorrebbero innovato, nè soverchiamente accede a quegli altri che tutto per converso vorrebbero mantenuto.

Il magnanimo Carlo Alberto ed il suo ministro, intenti a dare una nuova forma in generale alle opere di carità e di beneficenza, presero infatti la via di mezzo, si scostarono egualmente dai due estremi, schivarono Scilla e Cariddi.

Vediamo in qual modo l'autore di questa legge, che non pochi clamori destò al suo primo venire alla luce, abbia raggiunto la proposta via mezzana, che di tutte è in generale la migliore.

Ad ottenere questo salutare intento gli spianarono la via le due distinzioni già da me accennate: l'una di esse separa la parte riflettente il materiale dell'amministrazione da quella concernente il personale; l'altra distingue il personale delle amministrazioni le quali non ebbero dalla legge se non la conferma, non l'esistenza primitiva e l'origine, dal personale di quelle amministrazioni che sono immediata creazione del Governo, come le congregazioni locali di carità.

Quanto alla parte materiale, credette il Sovrano di potervi introdurre quelle sole innovazioni, le quali altro non erano se non discipline amministrative necessarie ad osservarsi in tutti i casi.

Considerò il Legislatore che, qualunque fossero le disposizioni dei donanti o testatori, esse non dovestero essere rispettate fino a tal segno, che quelle innovazioni, le quali fossero da ammettersi in ogni specie di amministrazione, non vi trovassero luogo.

In questo senso deve applicarsi il noto principio che non è lecito ai privati di derogare alle leggi d'ordine pubblico.

Quando i testatori avessero dato certe norme all'amministrazione, per le quali fosse impossibile che l'amministrazione medesima avesse un regolare andamento, allora senza alcuna specie di scrupolo si poteva tenere in nessun conto la volontà del testatore, e sostituirvi quelle norme le quali fossero necessarie ad assicurare il patrimonio dell'opera pia.

Ciò pertanto fece il legislatore senza usare verun riguardo alle contrarie clausole dei testamenti; ma per ciò che spetta al personale delle amministrazioni esistenti non pensò il legislatore del 1836 di avere eguale ampiezza di podestà senza incorrere nel pericolo di stornare le persone agiate dal soccorrere agl'infelici mercè di caritative fondazioni, per la tema ch'esse potrebbero corrompere che tosto o tardi la

loro volontà sarebbe, sotto colore di miglioramento, alterata e lasciata senza effetto.

Mantenne perciò quel legislatore intatto il personale delle amministrazioni, e con esso gli ordini delle medesime in addietro stabiliti. Di che fa ampia ed autentica testimonianza il lavoro su tal proposito venuto fuori alcuni anni più tardi sotto nome di situazione economica delle opere di carità e di beneficenza, dopo il regio editto del 24 dicembre 1836, di cui ebbi a far cenno, dove si espone lo spirito e l'economia di quell'editto, e dichiaransi le gravi considerazioni che ne avevano consigliate le prescrizioni principali.

Più largo campo entro cui spaziare credette il legislatore offrirsegli, quando si trattasse del personale di quelle amministrazioni che avessero immediata origine dal Governo, fossero cioè di sua immediata creazione.

Quanto a queste, quali sono le congregazioni di carità locali, il legislatore scambiò totalmente le medesime, introdusse nuovi metodi di nomina, nuovi sistemi d'amministrazione.

Risulta dalle cose che ho avuto l'onore d'esporgi, che il legislatore del 1836, la cui legge vige tuttora, non riguardò come un miglioramento il cambiare il personale dell'amministrazione ed il mutarne gli ordini, riguardò anzi come peggioramento mettere le mani senza giusta causa in queste amministrazioni create da fondatori, e godenti esse unicamente della fiducia de' testatori medesimi.

A malgrado che tale sia, quale si trova esposto nel precitato lavoro del 1841, lo spirito dell'editto del 1836, io non negherò che possa altra legge guidata da diversi principi in modo diverso statuire sul proposito, lasciando al Governo la libertà di modificare per se stesso le opere di carità e di beneficenza, senza tenersi legato dalla contraria volontà dei disponenti, nè essere impressionato dal timore di diminuire il numero e la frequenza delle caritative fondazioni, sebbene nel mio particolare io pensi che nè anco il Parlamento lascierebbersi in questa materia dominare da principi diversi da quelli che animarono il legislatore che promulgò l'editto del 1836.

Ma ben altro si è che una nuova legge possa provvedere altrimenti dell'antica, o che il potere esecutivo possa da sé, lasciata in disparte la legge esistente, variare quel personale e quegli ordini cui la legge antica non istimò prudente ed utile di toccare.

Due pertanto sono gli ostacoli che incontra l'operato del Governo; l'aver egli considerato come miglioramento quello che la legge vigente non reputa tale, e l'aver dato opera a questo miglioramento di sua propria autorità senza che vi precedesse l'abrogazione della legge che il vietava.

La difetto di legittima causa che abilitasse il ministro a porre la mano sull'amministrazione di San Paolo come viziosa e degna di riforme, vuoi far credere che a tal uopo fosse più che bastante la considerazione delle supposte sue tendenze anticostituzionali, e perfino la vecchia sua origine che di per sé, e senza uopo di altro, può richiedere le riforme necessarie a metterla in armonia coi bisogni e colle idee dei tempi che corrono e coi saggi progressi dell'inciviltamento.

Pare a me che quando da poco tempo, cioè dal 1836, si diede nuova forma alle istituzioni di carità e di beneficenza, ed introdotti nel materiale que' mutamenti che si giudicarono opportuni, fu reputato miglior consiglio di conservare anziché variare il personale ed emendarne gli ordinamenti, non siavi ragione presentemente di fare il contrario per quanto siasi cambiata la forma politica dello Stato.

Con tutto ciò non sarò io già quegli che sia per opporsi a quanto tende ad attivare lo Statuto, e fare ch'esso non resti lettera morta. Convengo essere a tal fine richiesto che vi si accomodino le antiche istituzioni; ma ciò vuol essere fatto per legge, non per via di meri decreti reali.

Tanto è che odesi tuttodi incalzare il Ministero a presentare leggi di cotai tempra onde si progredisca nella via dei civili incrementi.

A voler dunque per un istante supporre ciò che pure puoi fondatamente contendere come cosa non dimostrata, che sianvi nella Compagnia di San Paolo le asserite tendenze illiberali, che la sola antica data della sua esistenza e dei suoi regolamenti necessiti una riforma, non ne sarebbe per ciò validata l'opera del ministro dell'interno.

Oltrechè le supposte necessarie riforme dovrebbero essere specificamente additate, non che gli abusi cui si vorrebbe con esse ovviare: oltrechè tali riforme sarebbero facilmente dalla Compagnia accettate, com'ella ebbe ripetutamente a dichiarare, era mestieri che tali riforme, se dalla Compagnia dissentite, fossero sancite dai due rami del Parlamento prima di essere messe in pratica dal Ministero, il quale (giova il ripeterlo anche una volta) può provvedere con regolamenti all'eseguimento della legge, non mutarne e modificarne le prescrizioni.

Al quale proposito non mi è dato di lasciare trascorrere inosservata un'espressione sfuggita certamente al degnissimo membro dell'ufficio centrale, di cui abbiamo sentito ieri un assai forbito lavoro: chiamò egli inviolabili i reali decreti.

Che inviolabile sia l'augusta persona del Re espressamente il dichiara lo Statuto.

Che inviolabili debbano essere i reali decreti, che non varcano i confini assegnati al potere esecutivo, è necessità non potendo che ridondarne sfregio alla Corona dove rimangono inesequiti.

Ma che un decreto reale, che sorta dai limiti del potere esecutivo, e tal confini trascendendo s'avanzi a derogare alle leggi vigenti, a vece di conformarvisi e provvedere al loro eseguimento, goda pur esso dell'invioleabilità, ella è cosa cui niuno di noi poteva aspettarsi di udire proclamarsi in questo recinto a nome della maggioranza di un ufficio centrale.

Io porto ferma opinione che il Senato non sarà per tenere come inviolabili i decreti reali di cui si ragiona, come quelli coi quali senza il concorso di veruna legittima causa, senza che vi fossero abusi da correggere nell'amministrazione dell'opera di San Paolo, la quale risultò dall'inchiesta, e si confessò dal Ministero medesimo pienamente regolare, e senza che potesse addursi il pretesto di volervi introdurre miglioramenti, i quali stando alla legge che tuttora impera non sono creduti tali dove per essi venga contrastata la volontà dei fondatori, si fece quel che la sola legge avrebbe potuto fare, si scambiò con un estraneo il presente personale dell'amministrazione di San Paolo.

In somiglianti contingenze io non vedo come il Senato si possa discostare da quella deliberazione che io aveva l'onore di proporvi, di rimandare cioè la petizione della Compagnia di San Paolo all'onorevole ministro dell'interno onde provveda in conformità delle leggi vigenti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiama...

DEMARGHERITA. Pregherei il presidente di accordarmi ancora per un momento la parola.

Io ho obbliato di parlare degli esempi allegati per parte del ministro di cose fatte in altri casi nella stessa conformità che si praticò per la Compagnia di San Paolo, senza che tali atti abbiano fatta sorgere opposizione di sorta:

questa riflessione a nulla rileva, poichè o si tratta del tempo che precorre lo Statuto, o del tempo che lo segue.

Prima dello Statuto, essendo riunita nella stessa persona l'autorità legislativa ed esecutiva, il volere del principe, comunque espresso, teneva luogo di legge; non così dopo lo Statuto, interdetto com'è al Sovrano e per esso al Ministero responsabile di uscire dalla cerchia entro cui s'aggira il potere esecutivo, riservata ai tre poteri uniti la facoltà legislativa.

Per quello poi che spetta in particolare all'operatosi in riguardo della Compagnia del Sudario, stata amministratrice dell'Ospizio de' pazzarelli, molto meno da quest'esempio, che da ogni altro trarre si può valida illazione contro la Compagnia di San Paolo.

Consta che il Re aveva egli stesso affidata in origine alla Confraternita la direzione di quell'Ospizio. Poteva perciò a suo bell'agio ritrarla a sè, tanto più che ne addusse validi motivi, oltre all'aver provveduto onde quel pubblico stabilimento indipendentemente dal sodalizio ricevesse quegli aiuti più larghi sussidi che gli occorrevano.

Male quindi adducesi somigliante esempio a conforto dei decreti reali di cui si ragiona, emanati in troppo diverse circostanze, che apertamente condanna la legge, e molto più lo Statuto.

PRESIDENTE. Nella serie degl'iscritti primo a parlare è il senatore Pallavicino-Mossi.

PALLAVICINO-MOSSI. Avendo udito che vi sono altri emendamenti che rassembrano a quello che io ho proposto, vorrei volentieri sentirli a leggere, perchè allora ritirerei il mio e mi unirei a qualcuno degli altri messi innanzi.

PRESIDENTE. Se il Senato ama conoscere gli emendamenti che sono deposti sul mio banco sono questi.

È noto l'ordine del giorno proposto dalla Commissione, cioè il rinvio della petizione al Ministero a solo titolo di servirsiene come lume da giovargli nel futuro ordinamento della Compagnia di San Paolo, al quale i decreti reali tassano aperta la via.

L'emendamento del senatore Di Castagnetto è stato letto in pubblico, e tutti lo conoscono; vi sono due altri ordini del giorno: uno del senatore Pallavicino-Mossi così redatto:

« Il Senato, ravvisando nella petizione di cui è caso vari appunti degni di essere presi in maturo esame dal potere esecutivo, trasmette la medesima al ministro dell'interno. »

Quello presentato dal senatore Nigra, al quale credo che la Commissione presti il suo consentimento, è concepito in questi termini:

« Il Senato, considerando che dalla discussione che ha avuto luogo intorno alla petizione della Compagnia di San Paolo si debbano ricavare lumi atti a regolare gli ulteriori e definitivi provvedimenti che occorrono riguardo alla medesima, ordina il rinvio della stessa petizione al signor ministro dell'interno. »

Sostanzialmente è la spiegazione di ciò che la Commissione aveva proposto in termini più concisi, vale a dire il rinvio della petizione al Ministero perchè possa farne studio nel futuro ordinamento della Compagnia.

CALVANO, ministro dell'interno. Il Ministero non ha difficoltà di accettare l'ordine del giorno proposto dal senatore Nigra, come ha già accettato quello proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Pallavicino-Mossi.

PALLAVICINO-MOSSI. Credo inutile sviluppare il mio emendamento, dal momento che, avendo io col medesimo

creduto fare cosa gradevole al Ministero, esso dichiara non volerlo accettare.

PRESIDENTE. La parola è stata chiesta dal senatore Di Castagnetto, non è però in mia balia di accordargliela, avendo già parlato due volte.

Chieggo al Senato se vuole accordare per la terza volta la parola al senatore Di Castagnetto.

(Il Senato accorda.)

DI CASTAGNETTO. Veramente dopo quattro giorni in cui ho combattuto per la proprietà e per la legalità, al sentirmi accusare di socialismo (*Harità generale*), mi fa deplorare di aver perso il frutto delle mie povere fatiche.

Se ben mi ricordo, l'espressione di cui io mi era valso ragionando intorno ad una distinzione della proprietà fatta dall'onorevole ministro era questa: che fino a tanto che non fosse una così grave questione risolta in modo legale, io trovavo più sicuro di attenermi alla legge.

E ciò dopo che l'onorevole signor ministro aveva osservato che l'articolo 29 dello Statuto non aveva fatto che sanzionare il diritto di proprietà, il quale era tanto antico quanto è antica la società.

Donde poi egli aveva fatta la distinzione, che altra fosse la proprietà dei privati, altra quella dei corpi morali.

Come la mia considerazione possa condurre al socialismo, io per verità non lo so vedere. Se la legge nostra ci conduce al socialismo, allora converrà condannare e Codici e Statuto.

Io credo che la legge impedisca appunto il socialismo, imperocchè, prima che esistesse la legge a regolare la proprietà, il diritto di proprietà poteva essere calpestato colla forza brutale. La legge venne a regolarla, ed attenendomi alle disposizioni del Codice e dello Statuto, io credo di avere combattuto per la causa della proprietà, non per quella del socialismo.

Ma io credo oramai tempo di restringere la questione ai suoi veri termini. La questione altra era di legalità, di costituzionalità, altra era la questione politica.

Si è combattuto lungo tempo per le questioni di legalità e di costituzionalità, ed il ministro ha messo in campo molti argomenti. Questi furono ampiamente discussi. Il Senato li può apprezzare nella sua saviezza, ed io non gli darò qui il fastidio di ripeterli.

Quanto alla questione politica essa venne in campo posteriormente.

Io non parlo della politica generale; parlo semplicemente della questione relativa alla Compagnia di San Paolo. Protesto che niuno spirito di parte, niun'influenza di partitum i fa parlare; ma solamente una convinzione profonda, che imparti osservare lo Statuto.

Se si potesse mai disperare dell'avvenire di una nazione generosa e libera, confesso che ogni fiducia mi sarebbe venuta meno l'altro ieri al sentire il discorso pronunziato in quest'aula dal signor ministro dell'interno.

Come? Dopo tre anni di sperimento, dopo tanti sacrifici d'ogni maniera, questa patria nostra invece di cogliere il frutto di un'onesta libertà, si trova pagata con amaro disinganno? Ma questa patria nostra non se lo merita!

Se mai nazione fu più matura alle politiche istituzioni, ella è questa nostra, la quale corrisponde alla lealtà del suo principe con non meno leale concorso e devozione.

Perchè dunque venne egli in mente al ministro di attristare questi begli esordi con atti di rinrescevole arbitrio e gettare il pomo della discordia (*Rumors*) in mezzo a quei cittadini i quali egli dovrebbe anzi fare stringere in cordiale

amplesso? Io lo domando: qual è questa ragione politica che esso adduce?

L'istituto di San Paolo aveva finito il suo tempo! Dopo tre secoli le sue abitudini son divenute viete!

Dunque si condanni all'ostracismo come quel cittadino d'Atene per la nausea di sentirne acclamata la probità. Ma se è vieta la Compagnia di San Paolo, perchè dura da trecento anni, sarà ella vieta la dinastia di Savoia che da otto secoli... (Segni di disapprovazione)

PRESIDENTE. Prego l'oratore a non voler persistere in questo paragone.

Troppo è grande la distanza che separa da una Compagnia di beneficenza, anche rispettabile, l'augusta dinastia che ha gittato così profonde radici nel cuore dei Subalpini, perchè possa continuarsi un tale raffronto. (Applausi generali)

DI CASTAGNETTO. Se il signor presidente condanna queste espressioni, io mi rimetto al di lui giudizio, ma protesto che non ho voluto stabilire alcun paragone, e mi astengo da questo argomento.

Io ho maggior credito all'autorità del Governo, e credo che esso ha forza bastante, se ci sono inconvenienti in uno stabilimento, di poterlo riformare senza che perciò sia necessario di distrurlo.

Intanto un'ultima considerazione debbo ancora rassegnare al Senato: dal voto di un semplice ordine del giorno viene la conseguenza che egli darà la sua sanzione piena ed assoluta all'atto del Ministero. Se il Senato tien conto delle considerazioni di legalità, deve emettere un voto, il quale dimostri esservi ancora qualche cosa da compiersi. Io credo che in tal modo nulla resti pregiudicato dalla questione, e che rimanga salva la legalità: nel dubbio, parmi che il partito più sicuro sia quello da seguirsi.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Maestri.

MAESTRI. L'onorevole senatore Demargherita ha detto essere uscita dal banco dell'ufficio centrale una proposizione che gli fece maraviglia, cioè che i decreti reali sono inviolabili. Io sono d'accordo con lui che l'inviolabilità nel senso da lui esposto non è ammissibile. Ma io l'ho pronunciata in un altro senso che l'onorevole oratore ha franteso.

Nel principio del mio discorso, che lessi ieri, io dissi essere stato desiderio comune dell'ufficio centrale che potesse avere luogo un componimento ed evitarsi di portare questo grave negozio alla pubblica discussione, la quale prevedevasi poter eccitare la suscettività dei partiti.

E accennando ad un'idea generale di conciliazione, io diceva che, ritenuta l'inviolabilità dei regi decreti, si poteva fare per avventura una più larga parte alla Compagnia di San Paolo all'occasione della compilazione del regolamento generale.

Ognun vede che la parola *inviolabilità* è adoperata nel senso che qualunque fosse il temperamento che potesse adottarsi, i decreti reali dovrebbero restare *illesi, inviolati, interamente eseguirsi*; giacchè non si potrebbe altrimenti, senza che il Governo si disautorasse e venisse meno alla sua dignità.

Il mio discorso è sotto i torchi, e può verificarsi la verità della cosa. Dopo questa rettificazione mi rendo sicuro che l'onorevole oratore non avrà nulla a ridire.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Jacquemoud.

JACQUEMOUD. Messieurs les sénateurs, mon honorable ami, le comte De Bagnolo, qui a dû s'absenter pour des affaires urgentes, m'a laissé le soin de le remplacer comme rapporteur de la Commission des pétitions. Je dois donc, en cette qualité, résumer les points les plus saillants de cette

discussion grave, quelquefois passionnée, mais toujours lumineuse, et répondre aux principaux arguments qui ont été opposés au système de la majorité de la Commission.

Sans doute, messieurs, cette tâche eût été bien mieux remplie par le savant rapporteur de la Commission, et j'eusse hésité à l'accepter, si je n'eusse espéré que le Sénat daignerait me continuer, dans cette circonstance, l'indulgence dont il a déjà eu si souvent la bonté de m'honorer.

Le droit de pétition est un droit sacré, garanti par l'article 47 du Statut, qui appartient aux plus humbles citoyens comme aux plus puissants. Votre Commission a adopté en maxime de mesurer l'importance des pétitions, non point d'après la qualité des pétitionnaires, mais d'après la gravité des questions qu'elles peuvent soulever. Si elle a apporté une attention très-sérieuse à la pétition de monsieur le recteur de la Compagnie de Saint-Paul, si elle a cru devoir entrer dans de longs développements, c'est que cette pétition présente à l'examen du Sénat les plus hautes questions de droit constitutionnel. Le Sénat l'a compris de la même manière, dans sa haute sagesse; car il a consacré quatre séances à cette discussion, et les profonds discours qui ont été prononcés s'appliquent bien plus à des questions de principe qu'aux intérêts du pétitionnaire, qui semblaient même s'effacer devant des intérêts plus graves.

Avant d'entrer en matière, je dois déclarer que la Commission a entendu dégager la discussion de toute personnalité, soit par rapport à la Compagnie de Saint-Paul, soit par rapport aux membres honorables qui la composent. Elle se plaît à rendre justice aux services rendus par cette Compagnie, au zèle, à la délicatesse et à la charité chrétienne de ses membres. La Commission s'est renfermée d'une manière absolue dans l'examen des questions constitutionnelles; elle s'est posée comme notre respectable magistrature, qui juge les questions d'intérêt privé, sans se laisser influencer par le nom des plaideurs.

La Commission ne s'est point inquiétée des opinions politiques des membres de la Compagnie: elle n'a point recherché si cette Compagnie constituait ou non un parti politique. De tels faits sont totalement étrangers aux questions à résoudre. Sous un Gouvernement libre comme le nôtre, les constitutionnels les plus avancés, comme les conservateurs de l'extrême droite, ont leur place au soleil du Statut, aussi bien que le parti politique si honorablement représenté par les hommes qui siègent sur les bancs ministériels. Ils ont le droit d'avoir chacun, dans la presse, les organes de leurs pensées et de leurs systèmes. S'ils enfreignent les lois de l'Etat, c'est au Ministère public, à qui appartient, la mission de les poursuivre et aux tribunaux de les juger, avec les garanties tutélaires accordées aux accusés par nos Codes. Tels sont les principes d'une véritable et sage liberté.

La majorité de la Commission s'est abstenue de citer, dans le rapport, les avis du Conseil d'Etat et celui de monsieur l'avocat-fiscal-général de Turin, par respect pour l'article 27 du Statut, qui consacre la responsabilité ministérielle. Si cette responsabilité ne saurait être affaiblie lorsqu'un ministre s'est conformé aux avis qu'il aurait demandés à un corps ou à de hauts fonctionnaires, elle ne saurait non plus être aggravée lorsqu'il a cru devoir s'en écarter. Puisque la responsabilité ministérielle ne peut pas même s'abriter derrière la signature royale, elle peut bien moins encore se couvrir par des avis, quelque respectables que puissent en être les auteurs. C'est par ce motif que, dans d'autres pays où le système constitutionnel est en vigueur, il n'est pas d'usage de communiquer de tels avis au Parlement. Cet usage est fondé sur

d'excellentes raisons, qu'il n'est pas le cas de développer maintenant.

Il importe essentiellement de bien fixer le point de départ de la discussion. Il s'agit des décrets royaux du 30 octobre et 11 janvier derniers, relatifs à la Compagnie de Saint-Paul. Le décret du 30 octobre contient, en substance, deux dispositions distinctes: l'une, qui a pour objet la création d'une Commission de quarante membres afin de préparer un nouveau projet de règlement pour cette Compagnie; l'autre, qui confie provisoirement, et jusqu'à l'approbation du règlement, à ces quarante membres (dont 15 élus par la Compagnie et 25 par le municipe de Turin) l'administration de la partie des revenus de la Compagnie qui est destinée à des œuvres de bienfaisance. Ce décret conserve à la Compagnie toute son indépendance comme association religieuse, ainsi que la libre disponibilité et l'administration des fonds destinés à cette œuvre.

On voit en conséquence, que ce corps moral a été entièrement respecté comme association religieuse; mais en ce qui concerne l'administration de la partie des biens qu'il possède et qui sont destinés à des œuvres de bienfaisance par la volonté des fondateurs, on a modifié provisoirement le nombre et le mode d'élection des administrateurs jusqu'à ce que la forme de cette administration ait été définitivement fixée par le règlement à intervenir.

La Compagnie de Saint-Paul n'ayant pas cru devoir procéder à la désignation des 15 administrateurs à élire dans son sein, le décret du 11 janvier dispose que les 25 administrateurs choisis par le municipe de Turin seront installés dans leurs fonctions et administreront provisoirement l'œuvre de bienfaisance.

Monsieur le recteur de la Compagnie, dans sa pétition au Sénat, attaque ces décrets en disant:

1° Qu'ils contiennent une violation du droit de propriété d'un corps moral en contravention de l'article 25 du Code civil, qui considère les corps moraux comme autant de personnes jouissant des droits civils, et de l'article 29 du Statut, qui consacre l'inviolabilité de la propriété;

2° Qu'ils sont illégaux et inconstitutionnels, parce que les dispositions de ces décrets sont dans les attributions du pouvoir législatif et non dans celles du pouvoir exécutif;

3° Que ces dispositions sont injustes et arbitraires parce qu'elles ne sont fondées sur aucun motif légitime.

La Commission a opiné à l'unanimité sur le premier point, et à la majorité sur les deux autres que cette pétition devait être décrétée de l'ordre du jour, parce que la question de propriété est de la compétence des tribunaux, que ces décrets sont rendus dans les limites du pouvoir exécutif et qu'ils ne peuvent être taxés ni d'injustice ni d'arbitraire; mais qu'il y avait lieu de renvoyer cette pétition au ministre pour y avoir tel égard que de raison et de justice, lors de l'approbation du règlement à intervenir.

Afin de mettre plus de concision dans l'office que je dois remplir, je ne ferai point l'analyse des discours prononcés dans les trois précédentes séances et dans celle d'aujourd'hui suivant l'ordre d'inscription des orateurs, afin de ne pas répéter plusieurs fois les mêmes raisonnements, mais je reproduirai la substance des arguments principaux, suivant l'ordre des matières.

Ces décrets ayant été considérés sous le triple aspect du droit de propriété, du droit constitutionnel et de leurs dispositions administratives, je commencerai par la violation du droit de propriété.

Je ne pense pas devoir remonter à la définition de la pro-

priété suivant les lois romaines, car elle est différente de celle donnée par l'article 439 de notre Code civil, qui doit seul servir de guide dans cette matière.

Il y est dit: *La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.*

Il faut donc examiner en point de droit, si la Compagnie de Saint-Paul est propriétaire et, en point de fait, si elle a été réellement spoliée par ces décrets. En d'autres termes, si elle a le droit de disposer et de jouir de la manière la plus absolue des biens de cette association destinés par la volonté des fondateurs à des œuvres de bienfaisance? Si ces biens n'ont pas une destination tellement rigoureuse en faveur des malheureux que les testateurs ont voulu soulager, qu'ils doivent être considérés plutôt comme consacrés à l'usage des pauvres qu'à celui de la Compagnie? Si le pouvoir exécutif a porté réellement atteinte à cette propriété en modifiant provisoirement le système d'élection et le nombre d'administrateurs de l'œuvre de bienfaisance, sans cependant rien innover quant à la destination de ses biens?

A toutes ces questions, messieurs, la Commission répond d'une voix unanime, que le Sénat, qui est un pouvoir politique, n'est pas compétent pour les résoudre, mais qu'elles sont du ressort de l'autorité judiciaire. La question de propriété doit être laissée intacte; tout ce qui pourrait être dit dans cette enceinte ou pour ou contre, ne saurait avoir aucune influence sur la décision des tribunaux. La dignité du Sénat exige qu'il s'abstienne de manifester aucune opinion sur ces questions.

La liberté, messieurs, repose essentiellement sur la division des pouvoirs. A chacun sa tâche, à chacun ses attributions. De même que l'autorité judiciaire ne doit pas empiéter sur les attributions des pouvoirs exécutif et législatif, de même ceux-ci doivent se renfermer strictement dans les limites qui leur sont tracées par la Constitution.

Cela posé, il serait superflu d'entrer dans de plus longs détails sur ce point de la discussion; il serait superflu d'interpréter la volonté des fondateurs, de discuter les titres et les testaments dont la Compagnie invoque les dispositions. Toutes ces questions par rapport au droit de propriété, sont du ressort des tribunaux; eux seuls sont compétents pour les juger. C'est devant eux que la Compagnie fera valoir ses droits, si elle les croit fondés. Elle a sa sauvegarde dans l'indépendance et les lumières de notre magistrature.

Il est donc le cas des articles 89 et 90 de notre règlement, suivant lesquels on doit décréter d'ordre du jour les pétitions concernant des matières qui ne sont pas de la compétence du Parlement.

Au reste, messieurs, la Compagnie a reconnu formellement ce principe, puisqu'elle se réserve, à cet égard, de se pourvoir par-devant l'autorité judiciaire; voici ce passage de la pétition:

Il rettore della Compagnia, nel protestare contro un tale atto, si riserva di provvedersi nelle vie legali, ecc.

Je passe à la question d'illégalité et d'inconstitutionnalité.

La Compagnie de Saint-Paul, après avoir reconnu, avec raison, d'une manière très positive, que la violation de propriété dont elle se plaint d'avoir été victime par ces décrets, est de la compétence des tribunaux, cherche ensuite à démontrer l'illégalité et l'inconstitutionnalité de ces mêmes décrets en partant du principe qu'elle est propriétaire des biens qui lui ont été laissés par les testateurs pour les appliquer à des œuvres de bienfaisance, et c'est dans ce sens qu'un savant orateur a habilement plaidé la cause de la Compagnie.

La majorité de la Commission ne peut accepter la discussion sur ce terrain, car elle pose en principe ce qui est en question : si la Compagnie est propriétaire de ces biens et qu'elle en ait été spoliée par les décrets, il est évident qu'ils sont illégaux et inconstitutionnels; mais c'est précisément ce droit de propriété et cette spoliation qu'il s'agit de prouver, et le Parlement est incompétent pour prononcer sur ces questions.

C'est pourquoy la Commission a dû partir de l'hypothèse contraire, c'est-à-dire que la Compagnie n'est pas propriétaire, mais seulement administratrice d'une œuvre de bienfaisance fondée par des libéralités particulières, et c'est à ce point de vue qu'elle a examiné la légalité et la constitutionnalité des décrets dont il s'agit.

Les orateurs qui soutiennent l'illégalité et l'inconstitutionnalité des décrets du 30 octobre et 11 janvier, s'appuient sur les conditions suivantes :

1° Suivant l'article 6 du Statut, il appartient au pouvoir exécutif de faire les décrets et règlements nécessaires pour l'exécution des lois sans les suspendre ni en dispenser. Or ces décrets ne sont relatifs à l'exécution d'aucune loi, donc le pouvoir exécutif a excédé les limites de ses attributions ;

2° L'article 8 de l'édit du 22 décembre 1836 détermine qu'une administration de bienfaisance pourra être dissoute et recomposée, si elle ne se conforme pas aux règles de comptabilité prescrites par les articles 4 et 7 de cet édit, d'où il suit que, hors ce cas prévu, une administration ne peut être dissoute ou recomposée.

Or ces décrets contiennent une véritable dissolution de la Compagnie, puisqu'ils lui adjoignent des administrateurs nommés par le municipe en nombre supérieur à celui que la Compagnie est autorisée à nommer. C'est à elle que les testateurs ont légué leurs biens. Elle est responsable envers eux de l'exécution de leur volonté, et elle ne peut accepter une organisation qui la place en minorité dans l'administration.

Comme elle déclare ne plus pouvoir continuer, si on lui enlève ses conditions primitives d'existence, c'est-à-dire l'administration de son patrimoine, elle est forcée de s'abstenir. Elle est donc réellement dissoute et une telle mesure ne pouvait être prise qu'en vertu d'une loi.

3° Il est dit dans le préambule des instructions pour l'exécution de l'édit royal précité, approuvées par brevet royal du 4 avril 1847, que les règlements particuliers de chaque institution sont maintenus dans toutes leurs dispositions, à l'exception de celles qui concernent la comptabilité, et qu'ils doivent, en conséquence, être scrupuleusement observés.

Des dispositions aussi expresses ont créé des droits à la Compagnie de Saint-Paul, et ils ne peuvent être détruits que par une loi.

4. La Compagnie avait son existence protégée par l'article 25 du Code civil, qui considère les corps moraux comme autant de personnes jouissant des droits civils, sous les modifications portées par les lois; et par l'article 52 du Statut, qui reconnaît aux citoyens le droit de se réunir paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui régissent l'exercice de ce droit dans l'intérêt public: or, les décrets sont en opposition avec ces dispositions formelles.

5. Il est tellement vrai qu'une loi était nécessaire pour faire ces décrets, que, lorsque le Gouvernement a voulu abolir les institutions de charité et de bienfaisance des villes de Turin, Chambéry et Gènes, la congrégation générale et les congrégations générales provinciales de charité, il a dû présenter aux Chambres un projet de loi, qui a été sanctionné le premier mars 1850.

6. On doit distinguer les établissements de bienfaisance créés par le Gouvernement de ceux qui ont été fondés par les particuliers.

Si le pouvoir exécutif peut modifier les premiers, il n'a pas la même faculté pour les seconds. Ceux-ci conservent leur existence spéciale jusqu'à ce qu'elle ait été changée par une loi.

7. On ne peut prendre en considération les exemples cités par M. le ministre de l'intérieur, car celui de la congrégation du St-Suaire, dont on a détaché l'administration de l'hospice des aliénés, est antérieur au Statut, et à cette époque le Roi réunissait le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Les autres exemples, quoique postérieurs au Statut, prouvent qu'il y a eu acquiescement des établissements qui ont été reformés, ce qui a couvert le vice d'illégalité; mais cela ne peut porter aucun préjudice aux droits de la Compagnie de St-Paul, qui ne veut pas accepter les décrets qui la concernent.

Tel est, si je ne me trompe, la substance des principaux arguments, à l'aide desquels les orateurs de l'opposition ont attaqué avec autant de vivacité que d'éloquence le système de la Commission.

J'essayerai de réfuter ces arguments, en posant les principes qui régissent la matière.

Et d'abord, c'est non-seulement un droit, mais encore un devoir pour le Gouvernement d'exercer une haute surveillance sur les établissements de bienfaisance, et de leur accorder une protection tutélaire et efficace; cette protection ne saurait être simplement spéculative; il faut qu'elle puisse se traduire par des actes. Il est de maxime qu'aucun corps moral, aucun établissement de bienfaisance quel qu'il soit, ne peut exister dans l'Etat sans autorisation du Roi.

Ce principe est consacré dans l'article 54 de l'édit 24 décembre 1836, qui est ainsi conçu :

Aucune nouvelle institution de charité et de bienfaisance ne pourra être établie, même au moyen de souscriptions ou d'associations volontaires, sans avoir été préalablement approuvée par nous.

Or, celui qui a le droit d'approuver conserve implicitement celui de déroger, lorsqu'il le croit utile à l'intérêt public.

Cette maxime de haute administration est tellement reconnue, qu'on en trouve l'application à chaque pas dans notre législation. Le pouvoir exécutif peut approuver ou modifier les statuts des sociétés anonymes, les règlements de police rurale et urbaine, articles 116 et 139 de la loi du 7 octobre 1848, etc.

J'invoque à mon tour l'édit du 24 décembre 1836, qui déclare dans l'article 8 que les administrations de bienfaisance, qui ne se conformeront pas à ses dispositions, seront dissoutes et recomposées. L'autorité de prononcer une telle peine suppose nécessairement un droit antérieur, autrement le législateur n'aurait pu la sanctionner. Ce droit antérieur réside dans cette maxime générale de haute administration que je viens de rappeler. Si cette peine n'a été comminée dans l'édit que pour des irrégularités dans la tenue de la comptabilité, c'est que cet édit a eu uniquement et exclusivement pour but de régler la comptabilité des établissements de bienfaisance; mais le Gouvernement ne s'est pas privé du droit de l'appliquer dans d'autres circonstances; toutefois, il n'en a pas usé envers la Compagnie de St-Paul: il s'est borné provisoirement et jusqu'à l'approbation d'un nouveau règlement, à introduire l'élément municipal dans l'administration de son œuvre de bienfaisance, sans toucher aucunement à son existence comme congrégation religieuse. Je ne peux donc voir

dans cette mesure la violation de l'article 33 de la Constitution, relatif au droit d'association.

Les statuts des établissements de bienfaisance, soit qu'ils aient été créés par l'Etat, soit qu'ils aient été fondés par des particuliers, ont le caractère de réglemens dont la compétence est réservée au pouvoir exécutif par l'article 6 du Statut.

Pour démontrer d'une manière péremptoire que le pouvoir exécutif a la haute surveillance sur tous les établissements de bienfaisance, qu'il est leur protecteur, qu'il a sur eux une action tutélaire et qu'il peut en modifier l'existence, il suffit de lire le préambule des instructions du 4 avril 1837 pour l'exécution de l'édit du 1836.

On remarquera surtout, que le maintien des réglemens particuliers de chaque institution de bienfaisance, de quelque nature ou fondation qu'elle soit, n'est pas écrit dans l'édit du 24 décembre 1836, mais bien dans le règlement publié pour son exécution. Cela a été fait à dessein, et il devait en être ainsi, afin de ne pas dépouiller le pouvoir exécutif d'une attribution que lui accordent les maximes de haute administration. Si cette disposition eût été écrite dans la loi, on n'aurait pu déroger à aucun règlement d'une institution de bienfaisance qu'au moyen d'une autre loi; mais cette disposition a été relégué exprès dans la partie réglementaire pour faire connaître que le pouvoir exécutif avait la faculté d'y déroger. Le droit de maintenir présuppose nécessairement le droit contraire, et par conséquent celui de modifier.

Que si les institutions de Turin, Chambéry et Gênes, la congrégation générale et les congrégations générales provinciales de charité, n'ont pu être abolies qu'en vertu de la loi du premier mars 1850, c'est parce que l'existence de ces institutions était fondée sur des lois et formellement maintenues par les articles 7 et 44 de l'édit du 24 décembre 1836, tandis que les réglemens des établissements de bienfaisance et des administrations, qui, semblables à la Compagnie de St-Paul, avaient la direction de quelque établissement de charité, par le fait de volontés particulières, ou en vertu d'anciens réglemens, n'ont été maintenues que dans la partie réglementaire de cet édit.

En conséquence, ces administrations et ces réglemens peuvent être légalement modifiés par des décrets du pouvoir exécutif.

Le pouvoir exécutif a usé de ce droit, postérieurement à l'édit de 1836 et antérieurement au Statut, dans un cas parfaitement analogue, celui de la congrégation du St-Suaire, qu'on a laissé subsister comme congrégation religieuse, mais dont on a détaché l'administration de l'hospice des aliénés. Le décret royal intervenu à cette occasion était parfaitement un acte de pouvoir exécutif, puisqu'il n'a pas été soumis à l'enregistrement des Sénats, condition indispensable pour qu'une provision royale pût avoir un caractère législatif.

Depuis le Statut on a l'exemple des modifications faites par décrets royaux aux établissements de bienfaisance de Saluces, Chambéry, Casale, Mortara, Voghera, Borgomanero, et quelques uns de ces établissements avaient été fondés par des particuliers.

Si ces établissements n'ont pas demandé que les modifications fussent faites par loi, plutôt que par décret royal, c'est qu'ils n'étaient pas fondés à l'exiger.

Qu'en serions nous, messieurs, et que deviendraient le droit de haute surveillance et l'action tutélaire du Gouvernement sur les établissements de bienfaisance, si leurs statuts ne pouvaient être modifiés que par un acte législatif? Quand bien même on ferait siéger le Parlement en perma-

nence, il ne suffirait pas à cette œuvre, et le pouvoir exécutif serait anéanti: c'est-à-dire que le pouvoir législatif aurait aussi la charge d'administrer.

Votre Commission, messieurs, n'a pu admettre les principes du pétitionnaire pour établir que les dispositions de ces décrets devaient émaner du pouvoir législatif, parce qu'ils porteraient atteinte à la division des pouvoirs consacré par le Statut, division qui est la garantie de nos libertés.

Je crois que les observations qui précèdent réfutent victorieusement les arguments des orateurs de l'opposition. Si j'en ai omis quelques uns, je demande qu'on veuille bien me les rappeler, et je me ferai un devoir d'y répondre immédiatement.

La Compagnie de Saint-Paul n'a pu s'empêcher de reconnaître implicitement que le pouvoir exécutif avait le droit de changer son mode d'existence, puisqu'elle déclare dans sa pétition qu'elle eût accepté la nomination d'une Commission de quinze membres pour réformer ses réglemens, pourvu que sept membres eussent été choisis dans son sein. Si les réglemens, soit le mode d'existence de la Compagnie ne pouvait être changé que par une loi, si elle était propriétaire des biens dont elle distribue les revenus pour le soulagement de l'humanité, comment aurait elle pu se déterminer à accepter la nomination d'une Commission composée de cette manière pour le but indiqué?

Vous voyez donc, messieurs, que la vérité se fait jour, même aux yeux des pétitionnaires.

Après avoir démontré que, suivant les principes qui régissent la matière, les décrets dont il s'agit ne sont entachés ni d'illégalité, ni d'inconstitutionnalité, j'aborde la troisième question.

On a dit que la mesure prise par ces décrets était injuste et arbitraire, que la comptabilité de la Compagnie de Saint-Paul avait été reconnue régulière, que la volonté des fondateurs était fidèlement exécutée, que les membres de la Compagnie observaient leurs réglemens avec ponctualité, qu'il n'y avait donc aucun motif, aucune urgence, ni même aucune utilité à prendre une telle mesure.

Permettez moi d'observer, messieurs, que cette mesure a été prise en conformité des conclusions d'une enquête; qu'elle ne touche pas à la Compagnie comme congrégation religieuse; qu'elle ne change pas la destination des biens des œuvres de bienfaisance administrées par cette Compagnie, et qu'elle adjoint, seulement par mesure provisoire, à des administrateurs choisis par la Compagnie, un certain nombre d'administrateurs puisés dans l'élément électif et municipal. L'initiative du ministre de l'intérieur a été de lier cette œuvre de bienfaisance avec les congrégations de chaque paroisse de la ville, pour établir l'unité dans l'administration des secours. Il a voulu donner une nouvelle vie à la Compagnie en l'appuyant sur l'élément municipal. J'ajouterais enfin que la Compagnie elle-même ne disconvenait pas que ses réglemens, qui remontent presque à l'époque de sa fondation, avaient besoin d'être modifiés.

On ne peut se refuser à admettre que le Gouvernement avait un intérêt politico-administratif à modifier ces réglemens.

Lorsque cette Compagnie a été fondée tous les actes du Gouvernement étaient secrets: la procédure criminelle était secrète; les jugemens des cours et des tribunaux n'étaient pas motivés; les corps municipaux se recrutaient eux-mêmes, ainsi que les corporations. Les dispositions réglementaires et le mode d'existence de cette Compagnie (comme administratrice d'un établissement de bienfaisance), qui étaient en harmonie

avec la civilisation de cette époque, ne le sont plus avec la civilisation actuelle, où les actes de l'autorité se font au grand jour, où l'élément électif est introduit dans les administrations publiques, où les progrès des temps ont fait prévaloir le système que la lumière est la meilleure garantie d'une bonne administration.

Ces considérations absolvent les décrets de la tache d'injustice et d'arbitraire.

Mais il suffit à la Commission de reconnaître que le ministre de l'intérieur a agi dans les limites de ses pouvoirs. Vouloir contrôler les actes du pouvoir exécutif jusque dans des détails extrêmes, ce serait entraîner le pouvoir législatif hors du cercle de ses attributions. Sans doute le Parlement peut et doit contrôler les actes ministériels, mais lorsqu'il prononce des paroles de blâme, c'est lorsqu'il veut renverser le Cabinet.

Voilà pourquoi la Commission ne s'est point inquiétée si la mesure proposée était plus ou moins urgente, s'il valait mieux nommer un nombre de membres égal de chaque côté, ou faire prévaloir l'élément municipal. Ces appréciations sont absorbées par la responsabilité ministérielle. Voilà pourquoi l'ordre du jour proposé relativement à ces décrets (qui ne contiennent, après tout, que de simples mesures provisoires), n'approuve ni ne désapprouve la mesure dont il s'agit, mais il constate que le pouvoir exécutif a agi dans les bornes de ses attributions, et qu'il n'a point commis un acte illégal, inconstitutionnel ou arbitraire.

Pour le surplus, la Commission a été d'avis de renvoyer la pétition de M. le recteur de la Compagnie à M. le ministre de l'intérieur, pour y avoir tel égard que de raison et de justice, lorsqu'il s'agira d'approuver le nouveau règlement de la Compagnie, par rapport aux œuvres de bienfaisance qu'elle a administrées jusque à ce jour. En un mot, la Commission a respecté les faits accomplis et elle a jugé convenable de renvoyer la pétition à M. le ministre pour les nouvelles déterminations qu'il sera appelé à prendre.

La minorité de la Commission opinait pour le renvoi de la pétition au Ministère relativement à ces décrets. Elle argumentait de ce que, sous le régime absolu on pouvait revenir des décrets royaux en supposant que la religion du Roi aurait été surprise par obreption ou subreption, et qu'on en appelât du Souverain mal informé au Souverain mieux informé; mais la majorité a trouvé le cas bien différent lorsqu'il s'agit d'un ministre constitutionnel. On pouvait supposer qu'un Roi entouré d'une Cour nombreuse et quelques fois de flatteurs n'avait pas toujours le moyen de connaître la vérité; au contraire, avec la liberté de la presse, avec les discussions parlementaires, les ministres ont tous les moyens possibles de s'éclairer et on ne peut pas leur reprocher d'être entourés de flatteurs: j'apporte en témoignage les quatre séances consacrées à cette discussion.

Proposer au Ministère de revenir sur ces décrets, en renvoyant la pétition dans ce but, ce serait un blâme solennel qu'il ne pourrait accepter.

Cette question a été nettement dessinée par l'illustre maréchal De la Torre, dont les talents et la grande expérience des affaires donnaient un si grand poids à ses paroles. Il l'a transportée sur le terrain de la politique, non-seulement en censurant le Ministère pour cet acte, mais en ajoutant d'une manière générale que le Sénat ne devait pas être satisfait de sa manière d'administrer, ni de l'état de nos finances.

DELLA TORRE. Ce n'est qu'en passant que j'ai dit un mot de l'administration et de l'état de nos finances.

JACQUINOT. A ces attaques, M. le ministre de finances

a parfaitement répondu en traitant à fond la question politique. Je ne crains point de dire qu'il serait peu parlementaire de proposer une question ministérielle à l'occasion d'une pétition.

De semblables luttes s'engagent dans une sphère plus élevée, telle que pour une question de finances ou pour un vote de confiance; mais enfin, si la discussion était entraînée jusqu'à ce point, la majorité de la Commission déclarerait hautement qu'elle a foi dans le Ministère actuel et qu'elle veut le soutenir. La nation lui sait gré de ses courageux efforts pour surmonter les difficultés qui l'entourent, et le Sénat l'appuiera de son vote favorable, parce qu'il porte haut et ferme le drapeau de la Constitution.

La Commission a dû examiner séparément toutes les questions de droit constitutionnel qui se présentaient à résoudre et elle a donné sur chacune son avis formulé par un ordre du jour pur et simple, pour bien faire saisir la portée et le but du renvoi de la pétition pour les actes futurs, mais il serait inutile de faire voter séparément chaque question, et elle conclut purement et simplement au renvoi de la pétition à M. le ministre de l'intérieur dans le sens et par les motifs que j'ai eu l'honneur d'exposer.

DELLA TORRE. Messieurs, vous avez entendu hier la longue attaque qui a été faite par M. le ministre des finances; dans un discours qui avait quelques développements, j'avais dit, incidemment que, nous ne sommes pas très-satisfaits ni de la marche de l'administration, ni de l'état de nos finances. Si vous êtes satisfaits, messieurs, je déclare quant à moi, que je ne le suis pas.

Maintenant, en ce qui touche la question en discussion, je ne ferai qu'une simple remarque. Le Ministère dit: Nous agissons conformément à la loi. Mais je lui demande: Pourquoi, s'il est dans la loi, il repousse un amendement par lequel on lui dit: Conformez-vous à la loi! Il n'y a dans cet amendement aucune parole de blâme ou de critique; on dit tout simplement: Nous vous renvoyons cette pétition pour que vous agissiez conformément à la loi. Si vous êtes dans la loi, messieurs les ministres, vous n'avez pas à vous plaindre de ce renvoi.

CAVOUR, reggente il Ministero delle finanze e ministro di marina, agricoltura e commercio. L'onorevole maresciallo...

DELLA TORRE. Si vous m'attaquez de nouveau, je demanderai à répondre.

CAVOUR, reggente il Ministero delle finanze e ministro di marina, agricoltura e commercio... trova strano che il ministro avendo a più riprese dichiarato essere il primo suo intendimento di eseguire la legge, respinga un ordine del giorno, il quale è concepito in modo da non indicare altro che il desiderio che la legge venga eseguita.

Il Ministero si trova a ciò indotto non già pel senso letterale di quell'ordine del giorno, ma perché non vuole che vi rimangano né dubbi né ambagi. Egli è evidente che dopo la discussione che si è protratta per quattro giorni, dopo i commenti fatti sopra l'ordine giorno dall'onorevole precipitante, il senatore Demargherita e i suoi amici politici, la legge, nella mente di essi, non è stata eseguita.

Ora il Ministero crede di essere stato fedele esecutore della legge, e come egli ha manifestato questa sua opinione in essa persiste, a malgrado delle dotte discussioni che ebbero luogo.

Il Ministero poi non crede di potere accettare quell'ordine del giorno, giacché egli (quand'anche fosse accettato) dovrebbe dichiarare al Senato che nella sua opinione la legge non fu menomamente violata, e che quindi egli non potrebbe ritornare sul suo operato.

Non ricusa egli di prendere ad esame i progetti che gli potranno venire sottoposti nell'ordinamento della Compagnia di San Paolo, ma crede di essere sopra un terreno legale, e sopra questo egli sentirà tutte le proposizioni che gli saranno fatte; ma dichiara altamente che non crede dover tornare indietro per prendere di nuovo ad esame la questione sotto il punto di vista legale. Onde egli, ripeto, respinge risolutamente l'ordine del giorno del senatore Demargherita e quello del senatore Di Castagnetto, ed accetta invece tanto quello della Commissione, quanto quello del senatore Nigra, poichè il Ministero non è animato nè da spirito di parte, nè da spirito di ostilità.

PRESIDENTE. La serie degli oratori iscritti essendo esaurita, la discussione è già di per se stessa chiusa, senza bisogno di speciale deliberazione del Senato. È dovere adunque del presidente di rimettere sotto gli occhi del Senato i tre ordini del giorno, i quali si sono proposti nelle precedenti adunanze.

Il primo ordine del giorno, quello cioè della Commissione, spiegato maggiormente dal senatore Nigra, è quello per cui si rinvia la petizione al Ministero dell'Interno, affinché gli serva di lume e di documento, onde giovarsi nel futuro riordinamento della Compagnia di San Paolo, al quale i decreti reali lasciano aperta la via. Quest'ordine del giorno, come quello il quale più si accosta, per la sua semplicità e per la sua qualità, all'ordine del giorno puro e semplice, è quello che deve essere posto il primo in votazione.

PINELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Sull'ordine della votazione?

PINELLI. Per un sottoemendamento.

Voci numerose. No! no! no!

PRESIDENTE. Il secondo ordine del giorno è quello proposto dal signor senatore Di Castagnetto, il quale in sostanza contiene un biasimo al Ministero, in quanto che accenna che, se il Ministero avesse seguito altro consiglio, avrebbe fatto meglio.

Quest'ordine del giorno, nella gradazione della votazione, deve andare il secondo.

Il terzo ordine del giorno è quello proposto dal senatore Demargherita, il quale inviterebbe il Ministero perchè provveda in conformità della legge.

Semplicemente preso, quest'ordine del giorno non parrebbe di primo tratto contenere alcun biasimo, perchè il Ministero non può adontarsi, nè avere a male che sia invitato a provvedere secondo le leggi; ma siccome quest'ordine del giorno va raffrontato col discorso di cui è la conseguenza, ed il discorso contiene molte imputazioni al Ministero di avere contravvenuto a queste leggi, chiaro così è che, allorchè invitasi il Ministero a provvedere in conformità delle leggi, si vuol dire ad un tempo che il Ministero ha prima queste leggi trasgredite. Per conseguenza quest'ordine del giorno contenendo l'imputazione la più grave che possa farsi ai ministri, quella cioè di avere trasandato o violato le leggi dello Stato, dee per questa sua gravità essere posto l'ultimo in votazione.

Comincio adunque dall'ordine del giorno del senatore Nigra.

JACQUEMOUD. La Commissione accepte.

MAESTRI. Converrebbe porre ai voti l'ordine del giorno della Commissione.

PRESIDENTE. La Commissione non ha scritto il suo ordine del giorno.

MAESTRI. L'ordine del giorno c'è.

PRESIDENTE. La Commissione ha già dichiarato di ac-

consentire all'ordine del giorno del senatore Nigra. (*Allegro l'ordine del giorno*)

DE CARDENAS. Domando la parola sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Lo prego di attenersi a questo solo argomento.

DE CARDENAS. Il mio onorevole collega, che si disse incaricato dal relatore della Commissione assente a fare le sue veci, ha detto che la maggioranza adottava l'ordine del giorno del senatore Nigra. Ma in questo momento la maggioranza non è rappresentata che da due, non essendo presente il relatore, il quale non sappiamo se dopo sentite le discussioni non fosse per cambiare di parere.

Io mi oppongo al dire che la maggioranza della Commissione accetta la proposta dell'onorevole senatore Nigra.

Osservo inoltre che la maggioranza, secondo il nuovo relatore, nè approva nè disapprova l'operato del Ministero; sono queste le parole pronunziate testè: la minoranza lo disapprova; domando ora qual è il sentimento della Commissione.

JACQUEMOUD. Lorsque j'ai exprimé l'opinion de la majorité de la Commission, je me suis rapporté à ce qui est écrit dans le rapport fait au nom de cette même majorité. Or, comme les conclusions de ce rapport sont précisément identiques avec l'ordre du jour proposé par l'honorable sénateur Nigra, je suis donc autorisé à déclarer, malgré l'absence de M. le rapporteur de la Commission, que la majorité de la Commission accepte cet ordre du jour.

PRESIDENTE. Ciò posto, altro non resta che metterlo ai voti.

PINELLI. Io aveva domandata la parola sopra quest'ordine del giorno. (*Rumor!*)

PRESIDENTE. Credeva avesse desistito...

PINELLI. Non è che per far conoscere al Senato quale sarebbe stata la mia proposta: dichiaro ch'è un affare di semplice redazione.

Io proporrei che invece di *definitivi provvedimenti* si dicesse *definitivo regolamento*. Se quelli che sono disposti ad appoggiare l'emendamento del commendatore Nigra intendono di appoggiare questa mia proposta, allora io insisto, altrimenti mi unisco alla redazione di quest'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Se insiste, allora chiederò se vi ha chi appoggia la sua proposta.

NIGRA. Io persisto nei termini del mio ordine del giorno. Non credo di dover entrare in maggiori spiegazioni dopo una sì lunga discussione.

Del resto, io potrei provare quanto questa mia espressione sia stata calcolata. Lascio al giudizio del Senato di apprezzarla.

Io non contesto che la proposta redazione sia migliore della mia, ma io ho meditata quella parola, e ne la propono come parola conciliativa, perchè credo che questo sia il termine che si debba dare ad una simile questione: la mia spiegazione non è, a parer mio, lesiva nè alla dignità, nè alle prerogative di nessuna parte.

PRESIDENTE. Debbo interrogare il senatore Pinelli se persiste nel suo emendamento.

PINELLI. Le parole del commendatore Nigra sono tali, che debbono indurmi a desistere dalla mia proposizione, conseguentemente io la ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno proposto dal senatore Nigra, acconsentito dal Ministero e dalla maggioranza della Commissione.

Chi approva voglia sorgere.
(È approvato.)

Domando al Senato se vuole procedere all'esame della
legge sul telegrafo elettrico.

Poet. A lunedì.

PRESIDENTE. La seduta è sciolta, ed il Senato è convocato per lunedì per la discussione della legge sul telegrafo elettrico e di quella sulla stampa.

La seduta è levata alle ore 4 e 3/4.